

OGGETTO:	SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO - APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA (EX D.LGS. 23 DICEMBRE 2022 N. 201, ART. 14 COMMA 3) PER L'APPALTO DEI SERVIZI CIMITERIALI
-----------------	--

IL C O N S I G L I O C O M U N A L E

“Premesso che:

- I servizi cimiteriali nel comune di Paderno Dugnano sono gestiti da un contratto di appalto aggiudicato a seguito di gara pubblica espletata con procedure aperta;
- L'appalto dei servizi cimiteriali ha scadenza il 30/6/2027

CONSIDERATO quindi che, approssimandosi la scadenza, si rende necessario procedere ad affidamento dei servizi cimiteriali, al fine di poter garantire la continuità di servizi fondamentali ed indispensabili per la cittadinanza;

VISTO l'art.112 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale “gli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”.

DATO ATTO CHE sulle modalità di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica si sono succedute diverse discipline, fermo restando il riferimento generale in materia di affidamento del servizio rappresentato dalla normativa comunitaria direttamente applicabile, relativa alle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica (Corte Cost., sentenza n. 24 del 2011).

OSSERVATO che, secondo consolidati indirizzi giurisprudenziali, la distinzione tra servizi di rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza è legata all'impatto che l'attività può avere sull'assetto della concorrenza e ai suoi caratteri di redditività; deve così ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico più o meno ampie, dell'attività in questione; deve invece considerarsi privo di rilevanza economica il servizio che, per sua natura o per i vincoli ai quali è sottoposta la relativa gestione, non dà luogo ad alcuna competizione e quindi appare irrilevante ai fini della concorrenza (Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 5781 del 25.11.2008; sez. V n. 5072 del 30.08.2006).

DATO ATTO che il discrimine tra il carattere della rilevanza economica o meno del servizio pubblico non è dato né dalla natura dell'attività, né dal suo oggetto, ma piuttosto dalla modalità di gestione che ne determina l'indice della sua economicità; ai fini della qualificazione di un “servizio pubblico locale” sotto il profilo della rilevanza economica, non importa la valutazione fornita dalla PA, ma occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della redditività, anche solo in via potenziale (Cons. Stato, sez. V, n. 5097/2009);

RILEVATO CHE attualmente tra i servizi pubblici locali che interessano il Comune di Paderno Dugnano, in quanto svolti a beneficio del proprio territorio e della collettività locale, vi sono i servizi cimiteriali;

ATTESO CHE detti servizi rientrano tra i servizi pubblici essenziali e si configurano quali servizi pubblici locali di rilevanza economica, in quanto possono essere esercitati anche da soggetti privati come attività economica e, ove vengano esercitati da un soggetto pubblico, quale un'amministrazione locale, non possono essere considerati come una mera attività strumentale per l'amministrazione medesima in quanto erogati alla popolazione locale;

CONSIDERATO CHE:

- ✓ Dopo la legge sul mercato e la concorrenza del 5 agosto 2022, il Governo delegato ha avviato i lavori per il nuovo testo sui servizi pubblici locali. Il 23 dicembre 2022 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 201, entrato in vigore il 9 gennaio 2023, avente ad oggetto: "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- ✓ Elemento cardine dell'intero testo è il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione, della sostenibilità della stessa, del costante e periodico monitoraggio dell'andamento e dei risultati della gestione. Altresì, rilevante è la richiesta espressa, sia alle amministrazioni affidanti sia ai potenziali gestori, della redazione di tutta una serie di atti, come relazioni preventive, piani economico finanziari asseverati e prospetto degli investimenti e dei costi;
- ✓ Il titolo III, Capo 2, comprende 7 articoli (dal 14 al 20) che corrispondono al nucleo centrale del decreto, almeno per quanto riguarda la tematica dell'affidamento del servizio pubblico locale.
- ✓ Nello specifico, l'art. 14 prevede che l'ente locale provveda all'affidamento del servizio tramite modalità diverse: procedura ad evidenza pubblica, gara a doppio oggetto per istituire una società mista, società in house, aziende speciali (per servizi diversi da quelli a rete) di cui all'art. 114 D.Lgs. n. 267/2000;
- ✓ Nell'attività di affidamento del servizio, gli enti locali devono tenere conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da affidare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022;
- ✓ Degli esiti delle attività suddette, l'ente locale dà conto in apposite relazioni prima dell'affidamento, con particolare riferimento alla sussistenza dei requisiti previsti dall'UE per la forma di affidamento prescelta;
- ✓ La norma precisa che è vietata la differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

DATO ATTO CHE l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce all'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo la competenza in merito all'organizzazione dei pubblici servizi, nonché l'affidamento di attività o servizi in convenzione;

ATTESO CHE in virtù delle suddette competenze, il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, è chiamato a decidere sulle modalità di

gestione dei pubblici servizi a rilevanza economica, così come indicato dall'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

RILEVATO pertanto, che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali risulta rimessa alla valutazione dell'ente locale, nel presupposto che la discrezionalità in merito sia esercitata nel rispetto dei principi europei di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di definire modalità e condizioni di affidamento del Servizio in oggetto;

DATO ATTO CHE il Comune di Paderno Dugnano, non disponendo delle risorse umane e strumentali necessarie a gestire e fornire direttamente il servizio in argomento, ha già in precedenza individuato l'affidamento a terzi quale modalità di gestione del servizio in oggetto;

ATTESO CHE in ottemperanza ai commi 2 e 3 dell'art. 14 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 è stata predisposta dal Direttore del Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo, la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio in oggetto in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta maggiormente idonea e conveniente per l'amministrazione e per definire, inoltre, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti;

VISTA la relazione art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022 predisposta dal Direttore del Settore Servizi alla persona e sviluppo organizzativo, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nella quale si dà atto che l'affidamento dei servizi cimiteriali avverrà in conformità ai seguenti principi e criteri:

- Affidamento del servizio **mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023**, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto disposto dall'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, .

CONSIDERATO CHE occorre garantire un'adeguata informazione all'utenza in merito alle caratteristiche ed alla gestione dei servizi in questione, secondo quanto previsto dal citato art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022,

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della summenzionata relazione relativa ai servizi sopra richiamati;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 201/2022
- il D. Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Servizi nelle seduta del

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori (allegato 2) prot. n° 62092/2026 formalmente acquisito agli atti sulla documentazione preliminarmente trasmessa;

Preso atto del parere di regolarità tecnica in merito formulato dal Direttore del settore interessato e dal parere di regolarità contabile formulato dal Direttore del settore Economico/Finanziario, Patrimonio e Servizi per la digitalizzazione ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n.
- astenuti n.
- votanti n.
- favorevoli n.
- contrari n.

D E L I B E R A

1. di considerare le premesse esposte in narrativa quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
 2. di approvare l'allegata Relazione (allegato 1), redatta ai sensi dell'art. 14 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 201/2022, concernente le modalità di affidamento dei seguenti servizi pubblici a rilevanza economica: "Relazione illustrativa sulla scelta della *modalità di gestione dei Servizi Cimiteriali* (D.lgs. 201/2022, art. 14, commi 2, 3)";
 3. di disporre ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 in merito alle modalità di gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica la gestione del servizio in oggetto mediante affidamento ad operatore economico qualificato (affidamento a terzi) per mezzo di procedura ad evidenza pubblica da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 71 e 108 del d.lgs. 36/2023 ivi contemperando esigenze e criteri di equità sociale;
 4. di dare atto che le specifiche e concrete modalità di organizzazione del servizio, sulla base della forma prescelta, saranno valutate per quanto di rispettiva competenza dall'organo esecutivo e dalle Direzioni coinvolte;
 5. di dare atto che la programmazione del servizio in oggetto è già inserita nel programma triennale di acquisti beni e servizi, redatto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs nr. 36/2023 e che la copertura economica dei servizi è prevista nel Bilancio di Previsione 2026-2028, come illustrato nella Sezione 4 Motivazione economico – finanziaria della scelta delle rispettive relazioni allegate;
 6. di dare atto che, in ottemperanza, all'art. 31, commi 2 e 3 del D.Lgs n. 201/2022, la relazione in oggetto sarà pubblicata sul sito istituzionale e rese accessibili attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da ANAC.
- .

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato da Presidente:

- presenti n.
- votanti n.
- favorevoli n.
- contrari n.
- astenuti n.

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.